Kantonsamtsblatt
Fegl uffizial
Foglio ufficiale

eKAB-Nr.: 00.062.634
Stelle: Regierung Graubünden
Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Inkrafttreten
Veröffentlicht: 23.09.2021

Legge sull'elezione del Gran Consiglio (LEGC)

Il testo della legge sull'elezione del Gran Consiglio (LEGC) del 16 febbraio 2021, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato il 16 giugno 2021 nel Foglio ufficiale cantonale (n. eFUC 00.059.487).

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 14 settembre 2021. Il 21 settembre 2021 il Governo ha dunque deciso di porre in vigore la legge sull'elezione del Gran Consiglio (LEGC) – fatta eccezione per le modifiche in altri atti normativi di cui al punto II.3, concernenti la revisione parziale della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC) del 12 febbraio 2018, che entrano in vigore contemporaneamente a questa revisione parziale – con effetto al 1° ottobre 2021.

In nome del Governo
Il Presidente: Mario Cavigelli
Il Cancelliere: Daniel Spadin

© 2021 Kanton Graubünden

Kantonsamtsblatt
Fegl uffizial
Foglio ufficiale

eKAB-Nr.: 00.059.487
Stelle: Grosser Rat Graubünden
Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Fakultative Referenden
Veröffentlicht: 16.06.2021

Legge sull'elezione del Gran Consiglio (LEGC)

Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 14 settembre 2021

Legge sull'elezione del Gran Consiglio (LEGC)

Del 16 febbraio 2021

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	**150.400**
Modificato:	150.100 | 170.100
Abrogato:	–

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 27 nonché l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del 24 novembre 2020,

© 2021 Kanton Graubünden

decide:

I.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione

[1] La legge disciplina in particolare:

a) la suddivisione del Cantone in circondari elettorali e l'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali nell'allegato;

b) la procedura di ripartizione dei seggi in Gran Consiglio tra i circondari elettorali;

c) la procedura di elezione del Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale;

d) la supplenza in Gran Consiglio.

[2] Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, per lo svolgimento delle elezioni fa stato per analogia la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni[1] e per questioni riguardanti il sistema elettorale proporzionale fanno stato per analogia le disposizioni della legge federale sui diritti politici[2].

Art. 2 Suddivisione in circondari elettorali

[1] Per l'elezione del Gran Consiglio il Cantone dei Grigioni è suddiviso nei circondari elettorali secondo l'allegato.

[2] L'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali è disciplinata nell'allegato.

[3] L'appartenenza al circondario elettorale di comuni in fase di aggregazione deve essere disciplinata nell'accordo di aggregazione. Se a questa regolamentazione si oppongono motivi gravi oppure i comuni non riescono a trovare un'intesa, decide il Governo in via definitiva. Se ne è interessata più di una regione, esse vanno previamente sentite.

Art. 3 Base per la ripartizione dei seggi

[1] Per la ripartizione dei seggi in Gran Consiglio tra i circondari elettorali è determinante la popolazione svizzera residente permanente dei circondari elettorali in base alla statistica federale della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), la quale viene pubblicata ogni volta nell'anno che precede le elezioni.

© 2021 Kanton Graubünden

Art. 4 Metodo di ripartizione

[1] I 120 seggi del Gran Consiglio sono ripartiti tra i circondari elettorali nel modo seguente:

a) Ripartizione preliminare:
   1. Il totale della popolazione svizzera residente è diviso per 120. Il quoziente arrotondato al numero intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione preliminare. Ogni circondario elettorale la cui popolazione è inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
   2. Il totale della popolazione svizzera residente dei rimanenti circondari elettorali è diviso per il numero dei seggi non ancora assegnati. Il quoziente arrotondato al numero intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione. Ogni circondario elettorale la cui popolazione è inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
   3. L'operazione di cui al numero 2 viene ripetuta fino a quando viene trovato un quoziente di ripartizione raggiunto da tutti i circondari elettorali rimanenti.

b) Ripartizione principale: ogni circondario elettorale rimanente ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene l'ultimo quoziente.

c) Ripartizione completiva: i seggi rimanenti sono ripartiti tra i circondari elettorali che ottengono i resti maggiori. Se più circondari elettorali ottengono resti uguali, sono dapprima esclusi quelli che hanno ottenuto i resti minori dalla divisione della loro popolazione per il primo quoziente determinante. Se vi è ancora parità si procede a sorteggio.

Art. 5 Pubblicazione

[1] L'anno prima delle elezioni il Governo pubblica nel Foglio ufficiale cantonale il numero dei deputati da eleggere in ogni circondario elettorale.

Art. 6 Ricorsi contro elezioni

[1] La Segreteria del Gran Consiglio sottopone immediatamente al presidente dell'ufficio elettorale per parere il ricorso pervenuto alla Cancelleria dello Stato, ordina se necessario ulteriori accertamenti e presenta gli atti alla Commissione di giustizia e sicurezza.

[2] Questa presenta al Gran Consiglio, in occasione della sua prima seduta, una proposta di decisione motivata.

[3] I deputati la cui nomina è contestata possono prendere parte alle sedute fino all'evasione del ricorso da parte del Gran Consiglio. Al momento della trattazione essi sono tenuti a ricusarsi.

© 2021 Kanton Graubünden

2. Preparazione delle elezioni

Art. 7 Invito

[1] Il Governo pubblica nel Foglio ufficiale cantonale, entro il sedicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione, l'invito a presentare proposte di candidatura presso il comitato regionale competente per il circondario elettorale.

Art. 8 Proposte di candidatura
1. Contenuto

[1] Una proposta di candidatura può contenere al massimo un numero di nomi di persone eleggibili pari al numero di seggi da assegnare nel circondario elettorale e non può contenere lo stesso nome più di due volte. Se una proposta di candidatura contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.

[2] Le proposte di candidatura devono indicare per ogni persona proposta:

a) il cognome e il nome ufficiali;
b) il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
c) il sesso;
d) la data di nascita;
e) l'indirizzo;
f) la professione.

[3] Ogni persona proposta deve dichiarare per iscritto che accetta la proposta di candidatura. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.

Art. 9 2. Denominazione

[1] Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingua dalle altre.

Art. 10 3. Sottoscrizione

[1] Ogni proposta di candidatura deve essere firmata di proprio pugno da cinque aventi diritto di voto domiciliati nel circondario elettorale.

[2] Una persona avente diritto di voto non è autorizzata a firmare più di una proposta di candidatura. Una volta presentata la proposta di candidatura, la firma non può più essere ritirata.

[3] I firmatari devono designare una persona quale rappresentante della proposta di candidatura e una quale supplente. Se vi rinunciano, il primo firmatario è considerato il rappresentante, il secondo il suo supplente.

© 2021 Kanton Graubünden

Art. 11 4. Inoltro

[1] Le proposte di candidatura devono pervenire al comitato regionale competente per il circondario elettorale entro il dodicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione.
[2] Le proposte di candidatura presentate dopo questo termine non entrano in considerazione.
[3] Il comitato regionale informa immediatamente la Cancelleria dello Stato riguardo alle proposte di candidatura inoltrate.

Art. 12 5. Consultazione

[1] Le proposte di candidatura e i nomi dei firmatari possono essere presi in visione presso il comitato regionale competente.

Art. 13 6. Rettifica

a) Persone proposte il cui nome figura su più di una proposta di candidatura

[1] Se il nome di una persona proposta figura su più di una proposta di candidatura di un circondario elettorale, il comitato regionale competente lo stralcia immediatamente da tutte le proposte di candidatura.
[2] La Cancelleria dello Stato stralcia immediatamente quelle persone proposte il cui nome figura su proposte di candidatura provenienti da diversi circondari elettorali. Essa notifica senza indugio gli stralci ai comitati regionali dei circondari elettorali interessati.

Art. 14 b) Rettifica e proposte sostitutive

[1] Il comitato regionale competente verifica progressivamente le proposte di candidatura pervenute riguardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati, a candidature plurime e alla validità delle firme.
[2] In caso di vizi, al rappresentante della proposta di candidatura viene fissato immediatamente un breve termine per l'eliminazione degli stessi.
[3] Le persone che vengono proposte quali sostituti per persone stralciate d'ufficio devono confermare per iscritto che accettano la proposta di candidatura.
[4] Se un vizio non viene eliminato entro il termine fissato, la proposta di candidatura è nulla. Se il vizio concerne una sola persona proposta, viene cancellato soltanto il nome di questa persona.
[5] Dopo l'undicesimo lunedì precedente la data dell'elezione le proposte di candidatura non possono più essere mutate. Sono fatti salvi l'annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente e gli adeguamenti in relazione alle denominazioni di lista secondo l'articolo 16.

© 2021 Kanton Graubünden

Art. 15 Liste

[1] Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste. Le congiunzioni di liste sono escluse.

[2] Il comitato regionale competente trasmette le liste rettificate entro l'undicesimo mercoledì precedente il giorno dell'elezione alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 16 Gruppi di liste

[1] Nel Cantone, le liste recanti la stessa denominazione formano un gruppo di liste.

[2] Le liste vengono trattate come gruppo di liste se:

a) i rappresentanti delle liste inoltrano entro l'undicesimo mercoledì precedente il giorno dell'elezione una relativa dichiarazione scritta alla Cancelleria dello Stato;

b) le liste provengono da circondari elettorali diversi; e se

c) le liste recano la stessa denominazione.

[3] Se una lista è stata inoltrata soltanto in un circondario elettorale, anche questa lista è considerata come gruppo di liste.

[4] In collaborazione con i rappresentanti delle liste, la Cancelleria dello Stato rettifica le differenze riguardo alle denominazioni di lista e in relazione alla creazione di gruppi di liste. Se non si raggiunge un accordo, decide la Cancelleria dello Stato.

Art. 17 Numeri di lista

[1] Le liste dello stesso gruppo di liste vengono provviste dello stesso numero di lista.

[2] Il numero di lista viene attribuito mediante sorteggio dalla Cancelleria dello Stato. Il sorteggio è pubblico.

[3] La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale cantonale i gruppi di liste e le liste.

Art. 18 Scheda elettorale, guida elettorale

[1] Per tutte le liste, la Cancelleria dello Stato allestisce schede elettorali in cui sono prestampati la denominazione della lista, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (cognome e nome, anno di nascita, professione e indirizzo), come anche una scheda non prestampata.

[2] Prima di ogni elezione la Cancelleria dello Stato allestisce una breve guida elettorale che i comuni devono consegnare agli aventi diritto di voto unitamente alle schede elettorali.

© 2021 Kanton Graubünden

3. Operazione elettorale

Art. 19 Esercizio del diritto di elezione

[1] Ogni persona avente diritto di elezione dispone di un numero di voti pari al numero di membri del Gran Consiglio da eleggere nel proprio circondario elettorale.

[2] Essa può dare il proprio voto soltanto a persone il cui nome figura su proposte di candidatura valide nel proprio circondario elettorale.

[3] A tale scopo può utilizzare una scheda elettorale prestampata ufficiale o una scheda bianca ufficiale. Le schede devono essere compilate e modificate a mano.

Art. 20 Compilazione della scheda elettorale

[1] L'elettore che usa la scheda non prestampata può inserirvi i nomi di persone eleggibili e indicarvi la denominazione e/o il numero progressivo di una lista.

[2] L'elettore che usa una scheda elettorale prestampata può stralciare i nomi prestampati di candidati. Egli può iscrivervi i nomi di candidati che figurano su altre liste del circondario elettorale (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista prestampati.

[3] Il nome dello stesso candidato può essere indicato al massimo due volte (cumulazione).

Art. 21 Schede nulle e voti nulli

[1] Le schede sono nulle se:

a) non sono quelle ufficiali;
b) non contengono alcun nome di candidati del circondario elettorale;
c) sono compilate o modificate non a mano;
d) contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
e) in caso di voto per corrispondenza non sono state rispettate le prescrizioni in materia.

[2] Dalla scheda elettorale devono essere stralciati quali voti nulli:

a) i nomi di persone che non figurano su alcuna lista del circondario elettorale;
b) i voti in soprannumero, se il nome di un candidato viene indicato più di due volte.

[3] Se la scheda elettorale contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.

© 2021 Kanton Graubünden

4. Rilevamento dei risultati

Art. 22 Voti personali e di partito

[1] Ognuno dei candidati figuranti su una scheda elettorale riceve un voto personale.

[2] La somma dei voti personali e dei voti di complemento secondo l'articolo 23 corrisponde al numero di voti di partito di ciascuna lista.

Art. 23 Voti di complemento

[1] Se una scheda elettorale contiene un numero di voti personali validi inferiore al numero di membri del Gran Consiglio da eleggere nel circondario elettorale, le righe lasciate in bianco valgono quali voti di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda elettorale. Se manca una tale denominazione o un tale numero progressivo o se è indicata più di una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le righe lasciate in bianco non contano (voti in bianco).

[2] I nomi che non figurano su alcuna lista del circondario elettorale sono stralciati. Essi sono considerati tuttavia come voti di complemento se la scheda elettorale reca una denominazione di lista o un numero progressivo. Se manca una tale denominazione o un tale numero progressivo, questi voti non contano (voti in bianco).

[3] Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo fa stato la denominazione della lista.

Art. 24 Compilazione dei risultati

[1] L'ufficio elettorale di ogni comune deve determinare i seguenti valori:

a) il numero degli aventi diritto di voto e degli elettori;

b) il numero delle schede elettorali valide, nulle e bianche.

[2] Sulla base delle schede elettorali valide vengono determinati:

a) il numero di voti ottenuti dai singoli candidati (voti personali);

b) il numero dei voti di complemento di ogni lista;

c) la somma dei voti personali e di complemento di ogni lista;

d) il numero dei voti in bianco.

[3] Questi risultati devono essere trasmessi immediatamente per via elettronica alla Cancelleria dello Stato.

[4] L'ufficio elettorale del comune deve annotare i risultati in un verbale che deve essere inoltrato alla Cancelleria dello Stato.

© 2021 Kanton Graubünden

Art. 25 Ripartizione dei seggi
1. In generale

[1] L'elezione del Gran Consiglio viene svolta secondo la procedura di assegnazione dei seggi biproporzionale.
[2] La ripartizione dei seggi viene effettuata dalla Cancelleria dello Stato.

Art. 26 2. Gruppi di liste, quorum

[1] Un gruppo di liste partecipa alla ripartizione dei seggi solo se le sue liste raggiungono un numero di elettori che a livello cantonale corrisponde a una quota di elettori pari ad almeno il 3 per cento.

Art. 27 3. Sovraripartizione tra i gruppi di liste

[1] Il numero di voti di partito di una lista è diviso per il numero dei seggi da assegnare nel circondario elettorale in questione. Il risultato è detto numero di elettori della lista.
[2] In ogni gruppo di liste viene sommato il numero di elettori delle liste. La somma è divisa per la chiave di ripartizione cantonale e arrotondata al numero intero più vicino. Il risultato definisce il numero di seggi spettanti al gruppo di liste in questione.
[3] La Cancelleria dello Stato calcola la chiave di ripartizione cantonale in modo tale che procedendo in conformità al capoverso 2 vengano assegnati 120 seggi.
[4] Se risultano possibilità di arrotondamento equivalenti decide la sorte.

Art. 28 4. Sottoripartizione tra le liste

[1] Il numero di voti di partito ottenuti da una lista viene diviso per il divisore del circondario elettorale nonché per il divisore del gruppo di liste e arrotondato al numero intero più vicino. Il risultato definisce il numero di seggi spettanti a questa lista.
[2] Se il numero di seggi spettanti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in un circondario elettorale non corrisponde almeno a uno, tale numero viene aumentato a uno (clausola maggioritaria).
[3] Se l'applicazione della clausola maggioritaria porta a una contraddizione con il capoverso 4, essa deve essere limitata in modo tale che vengano rispettate le condizioni di cui al capoverso 4. Se per questo esistono più possibilità equivalenti decide la sorte.
[4] La Cancelleria dello Stato stabilisce un divisore del circondario elettorale per ogni circondario elettorale e un divisore del gruppo di liste per ogni gruppo di liste in modo tale che procedendo in conformità ai capoversi da 1 a 3:

© 2021 Kanton Graubünden

a) a ogni circondario elettorale venga assegnato il numero di seggi attribuitogli secondo l'articolo 4;
b) a ogni gruppo di liste venga assegnato il numero di seggi spettantegli secondo la sovraripartizione.

[5] Se risultano possibilità di arrotondamento equivalenti decide la sorte.

Art. 29 5. Accertamento delle persone elette e dei subentranti

[1] Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei seggi ottenuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
[2] I candidati non eletti fungono da subentranti per la loro lista nell'ordine dei voti ottenuti.
[3] In caso di parità di voti l'ordine è deciso dalla sorte.

Art. 30 6. Seggi in soprannumero

[1] Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, per i seggi in soprannumero si procede a un'elezione complementare secondo l'articolo 32.

Art. 31 Subentro

[1] Se un candidato rifiuta la nomina o un membro del Gran Consiglio lascia la carica prima della scadenza del mandato, la Cancelleria dello Stato proclama eletto il primo subentrante. La decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.
[2] Il subentrante che non può o non vuole accettare il mandato è sostituito da quello seguente.

Art. 32 Elezione complementare

[1] Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante il subentro, esso viene occupato ricorrendo ai firmatari della proposta di candidatura (art. 10) secondo l'ordine in cui hanno firmato.
[2] Se questa persona soddisfa i requisiti di eleggibilità, il Governo la proclama eletta. La decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.
[3] Se non è possibile procedere al completamento ricorrendo ai firmatari della proposta di candidatura, il Governo dispone un'elezione popolare nel circondario elettorale in questione.
[4] Si rinuncia a un'elezione popolare se una carica diviene vacante meno di dodici mesi prima delle prossime elezioni ordinarie del Gran Consiglio. In tal caso la partecipazione alle sedute da parte di un subentrante si conforma alle regole relative alla supplenza temporanea di cui all'articolo 33.

© 2021 Kanton Graubünden

[5] Se nel quadro di un'elezione popolare devono essere assegnati più seggi, si applicano le disposizioni relative al sistema proporzionale, altrimenti quelle relative al sistema maggioritario.
[6] Se in un circondario elettorale si applica il sistema proporzionale, valgono le seguenti particolarità:

a) tutte le liste sono considerate anche come gruppi di liste;
b) una lista prende parte alla ripartizione dei seggi solo se ottiene almeno il 3 per cento di tutti i voti di partito;
c) una sottoripartizione viene meno perché ogni gruppo di liste contiene una sola lista.

Art. 33 Supplenza temporanea

[1] Se un membro del Gran Consiglio è temporaneamente impossibilitato a partecipare alle sedute del Gran Consiglio, vi può partecipare un subentrante. Fanno stato per analogia le disposizioni relative al subentro secondo l'articolo 31.
[2] Se una supplenza tramite subentro non è possibile, essa viene garantita dai firmatari della proposta di candidatura (art. 10) nell'ordine in cui hanno firmato.
[3] La supplenza deve essere comunicata il prima possibile al comitato regionale competente, il quale a sua volta informa immediatamente la Segreteria del Gran Consiglio.

II.

1.

L'atto normativo "Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)" CSC 150.100 (stato 1 febbraio 2016) è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1bis (nuovo)

[1bis] Sono fatte salve le prescrizioni particolari concernenti l'elezione del Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale contenute nella legge sull'elezione del Gran Consiglio.

Art. 2 cpv. 2 (modificato)

[2] Sono elezioni regionali le elezioni dei membri del Gran Consiglio nei circondari elettorali conformemente alla legge sull'elezione del Gran Consiglio nonché le elezioni dei membri dei tribunali regionali.

Art. 8 cpv. 1 (modificato)

[1] Le elezioni e votazioni federali e cantonali nonché le elezioni del Gran Consiglio e dei tribunali regionali hanno luogo nel comune lo stesso giorno con voto alle urne.

Art. 36 cpv. 1, cpv. 3 (abrogato)

[1] L'ufficio elettorale comunica immediatamente i risultati comunali:

a) **(modificata)** alla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni federali e cantonali nonché in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio;

c) **(modificata)** al comitato regionale in caso di votazioni in affari regionali.

[3] *Abrogato*

Art. 37 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

[1] Sommando i risultati comunali, la Cancelleria dello Stato determina il risultato cantonale in caso di elezioni e votazioni federali e cantonali nonché i risultati dei singoli circondari elettorali in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio. Essa redige un verbale al riguardo.

[2] In caso di elezioni del tribunale regionale il compito spetta al tribunale regionale e in caso di votazioni in affari regionali il compito spetta al comitato regionale.

Art. 42 cpv. 1 (modificato)

[1] I risultati provvisori delle elezioni e delle votazioni cantonali nonché quelli delle elezioni dei membri del Gran Consiglio vengono pubblicati immediatamente dalla Cancelleria dello Stato, quelli delle elezioni dei tribunali regionali dal tribunale regionale e quelli delle votazioni in affari regionali dal comitato regionale.

Art. 43 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

[2] Per il resto, se sussistono indizi concreti di irregolarità, un secondo conteggio viene ordinato dal Governo in caso di elezioni e votazioni cantonali nonché in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio, dalla commissione amministrativa in caso di elezioni dei tribunali regionali e dal comitato regionale in caso di votazioni in affari regionali.

[3] Il secondo conteggio può venire eseguito in modo centralizzato dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali nonché in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio, dal tribunale regionale o dal comitato regionale in caso di elezioni dei tribunali regionali rispettivamente di votazioni a livello regionale, oppure nei comuni su disposizione di questi organi.

© 2021 Kanton Graubünden

Art. 44 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)
[1] In base ai verbali dei comuni o a un eventuale secondo conteggio i risultati consolidati delle elezioni e delle votazioni cantonali nonché quelli delle elezioni dei membri del Gran Consiglio vengono pubblicati dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale cantonale con l'indicazione relativa al diritto di ricorso.
[2] In caso di elezioni dei tribunali regionali e di votazioni a livello regionale la pubblicazione compete al tribunale regionale rispettivamente al comitato regionale nel rispettivo organo di pubblicazione.

Art. 45 cpv. 1 (modificato)
[1] Scaduto il termine d'impugnazione o evasi i ricorsi, il Governo accerta in modo vincolante il risultato delle elezioni del Consiglio degli Stati e delle votazioni cantonali e il Gran Consiglio quello delle elezioni dei membri del Gran Consiglio nonché delle elezioni dei Consiglieri di Stato.

Art. 46 cpv. 1 (modificato)
[1] Ha accettato la nomina chi entro otto giorni dalla pubblicazione ufficiale del risultato non la declina con comunicazione scritta al Governo rispettivamente alla commissione amministrativa.

2.
L'atto normativo "Legge sul Gran Consiglio (LGC)" CSC 170.100 (stato 1 aprile 2021) è modificato come segue:

Art. 1
Abrogato

Art. 2
Abrogato

Art. 3
Abrogato

Art. 4
Abrogato

© 2021 Kanton Graubünden

Art. 5
Abrogato

Allegati
Allegato 1: art. 1 cpv. 2 **(abrogato)**

3.
L'atto normativo "Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)" CSC 150.100 (revisione parziale del 12 febbraio 2018) è modificato come segue:

Art. 19b cpv. 1
[1] Entro il quattordicesimo lunedì precedente la data dell'elezione deve essere pubblicato l'invito all'inoltro di proposte di candidatura:
b) *abrogata*

Art. 19e cpv. 1
[1] Le proposte di candidatura devono pervenire entro il nono lunedì precedente la data dell'elezione:

b) *abrogata*

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo. Essa entra in vigore soltanto in caso di approvazione della revisione parziale della Costituzione cantonale del 13 giugno 2021.
Le modifiche in altri atti normativi di cui al punto II.3. concernenti la revisione parziale della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC) del 12 febbraio 2018 entrano in vigore contemporaneamente a questa revisione parziale.
Per il resto il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

© 2021 Kanton Graubünden

In nome del Gran Consiglio:
Il Presidente: *Martin Wieland*
Il Cancelliere: *Daniel Spadin*

Data di pubblicazione: 16 giugno 2021
Scadenza del termine di referendum: 14 settembre 2021

[1] CSC 150.100
[2] RS 161.1

Allegato 1: Suddivisione in circondari elettorali e attribuzione dei comuni ai circondari elettorali (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2)

(Stato 1° gennaio 2021)

I comuni sono attribuiti ai circondari elettorali come segue[1]:

Circondario elettorale	**Comuni**
Alvaschein	Albula/Alvra, Vaz/Obervaz
Avers	Avers
Belfort	Lantsch/Lenz, Schmitten (GR)
Bergün	Bergün Filisur
Bregaglia	Bregaglia
Breil/Brigels	Breil/Brigels
Brusio	Brusio
Calanca	Buseno, Calanca, Castaneda, Rossa, Sta. Maria i.C.
Coira	Coira
Churwalden	Churwalden, Tschiertschen-Praden
Davos	Davos
Disentis	Disentis/Mustér, Medel (Lucmagn), Sumvitg, Trun, Tujetsch
Domleschg	Domleschg, Fürstenau, Rothenbrunnen, Scharans, Sils im Domleschg
Fünf Dörfer	Landquart, Trimmis, Untervaz, Zizers
Ilanz	Falera, Ilanz/Glion, Laax, Obersaxen Mundaun, Sagogn, Schluein
Jenaz	Fideris, Furna, Jenaz
Klosters	Klosters
Küblis	Conters im Prättigau, Küblis
Lumnezia/Lugnez	Lumnezia, Vals
Luzein	Luzein
Maienfeld	Fläsch, Jenins, Maienfeld, Malans
Mesocco	Lostallo, Mesocco, Soazza

[1] Lo stato e le designazioni dei comuni vengono adeguati ogni anno in modo informale in base alle aggregazioni di comuni.

Engadina Alta	Bever, Celerina/Schlarigna, Madulain, Pontresina, La Punt Chamues-ch, Samedan, St. Moritz, S-chanf, Sils im Engadin/Segl, Silvaplana, Zuoz
Poschiavo	Poschiavo
Ramosch	Samnaun, Valsot
Rhäzüns	Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns
Rheinwald	Rheinwald, Sufers
Roveredo	Cama, Grono, Roveredo (GR), San Vittore
Safien	Safiental
Schams	Andeer, Ferrera, Muntogna da Schons, Rongellen, Zillis-Reischen
Schanfigg	Arosa
Schiers	Grüsch, Schiers
Seewis	Seewis im Prättigau
Suot Tasna	Scuol
Sur Tasna	Zernez
Surses	Surses
Thusis	Cazis, Flerden, Masein, Thusis, Tschappina, Urmein
Trins	Felsberg, Flims, Tamins, Trin
Val Müstair	Val Müstair